



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. N° 0009802
Cat. I Classe 1

Loano, lì 17/03/2017

Gent.mi Sigg.ri
Amministratori
del Comune di LOANO

E p.c.
Dott. Marco Gaggero

Sede

Oggetto: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

L' articolo 14 del D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di Trasparenza e pubblicazione di dati, come noto, prevede obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale del comune, a carico di soggetti titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

In particolare l'articolo 14 comma 1 prevede la pubblicazione delle seguenti informazioni:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) *le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza [...]", ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinqües.

Per quanto riguarda i dati da pubblicare il d.lgs. 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f).

Titolari di incarichi politici

La disposizione di cui al **comma 1 dell'art. 14** è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma.

Secondo l'interpretazione formulata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida recanti *Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali* a norma dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013, pubblicate il 15/03/2017, in linea con l'interpretazione data nella deliberazione 144/2014, **nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado **non sono** tenuti alla pubblicazione dei dati di cui **all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali)**.

Resta, invece l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

A parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.

Considerato il dettato normativo, si invitano le SSLL a trasmettere al servizio Segreteria generale, attraverso l'allegato modulo, le dichiarazioni relative alle lettere d) ed e) dell'art. 14 comma 1 **entro il 31 c.m.**, informazioni peraltro già richieste con nota 20642/2016, affinché ne venga data tempestiva pubblicazione nel sito del Comune.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, comma 1 il responsabile dell'omessa o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 10.000 euro** con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

Si invita, al contempo, a rendere attraverso il modulo allegato, **entro la stessa data**, la dichiarazione annuale di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 sulle incompatibilità ed inconfiribilità.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale
Responsabile della trasparenza
BARBUSCIA ROSETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

D.Lgs. 33/2013

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali* (39)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: (40)

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Art. 47 *Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici (115) (118)*

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. [\(116\)](#)

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22](#), comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. [\(117\) \(119\)](#)

D.Lgs. 39/2013

Art. 20 *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.